

Legge regionale 26 marzo 2014 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

**Azioni a sostegno delle attività produttive.**

**Art. 13**

*(Inserimento dell'articolo 60 bis nella legge regionale 12/2002)*

1. Dopo l'articolo 60 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

**<<Art. 60 bis**

*(Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni)*

1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:

**a)** spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

**b)** spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

**c)** spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.>>.